

ACF FIORENTINA S.R.L.
CODICE DI COMPORTAMENTO
E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO
ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE E/O ALTRI EVENTI SVOLTI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI

(di seguito "Codice")

(in conformità a quanto previsto dall'Art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC)

Premessa

In qualunque impianto sportivo o evento in cui sia coinvolta l'attività di ACF Fiorentina S.R.L. si vive lo sport col solo intento di tifare per la propria squadra, senza vincoli razziali, etnici, territoriali o religiosi, o discriminatori di alcun tipo, rifuggendo altresì la violenza in ogni sua espressione e in generale qualunque comportamento in contrasto con i principi di correttezza e probità, per trascorrere in assoluta serenità momenti di festa, aggregazione e partecipazione.

ACF Fiorentina S.R.L. persegue la finalità di promuovere l'etica sportiva e conciliare la dimensione prettamente economica e professionistica dello sport del calcio con il suo valore etico e sociale, nel rispetto dei sostenitori e di tutti gli sportivi. In particolare, ACF Fiorentina S.R.L. persegue l'obiettivo di dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive nel rispetto dell'etica e valenza sociale dello sport. A tal riguardo, ACF Fiorentina S.R.L. fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta (es. parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport. In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare i sostenitori di tutte le età allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

Il presente Codice definisce gli obblighi incumbenti nei confronti di tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso o comunque partecipano a diverso titolo alle manifestazioni sportive a cui partecipa ACF Fiorentina S.R.L., (di seguito definita anche "Società") affinché essi siano in prima persona i portavoce dei tradizionali valori di lealtà, eleganza e stile della Fiorentina.

Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice sia considerato uno standard di riferimento per la condotta di supporto alla Società e alla squadra.

Per quanto di spettanza, la Società si impegna a:

- promuovere atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso ogni iniziativa, anche suggerita da questi ultimi, che possa contribuire al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei principi di competitività e festosità degli eventi sportivi;
- creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, per supportarli nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliono mettere in risalto i propri colori;
- assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.

ARTICOLO 1) **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Codice, valgono le seguenti definizioni:

- 1.1 Per "**Area Riservata**" si intende lo spazio compreso tra le barriere di prefiltraggio ed i tornelli degli Impianti Sportivi.
- 1.2 Per "**Area di Massima Sicurezza**" si intende la porzione di stadio compresa all'interno del recinto dei tornelli degli Impianti Sportivi.
- 1.3 Per "**Club**" o "**Società**" si intende la ACF Fiorentina S.R.L.
- 1.4 Per "**Impianti Sportivi**" si intendono lo Stadio comunale "Artemio Franchi" di Firenze, gli Stadi "Curva Fiesole" e "Davide Astori" presso il Viola Park, sito in Bagno a Ripoli, nonché qualunque altro impianto presso il quale ACF Fiorentina S.r.l. è società organizzatrice dell'Evento per il quale si autorizza l'ingresso, a seguito dell'acquisto del Titolo d'Accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate da ACF Fiorentina S.R.L., compresa l'area riservata.
- 1.5 Per "**Delegato alla Gestione Evento**" si intende la persona incaricata dalla Società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward.
- 1.6 Per "**Evento**", "**Gara**" o "**Partita**" si intende ogni manifestazione calcistica di serie A, B, Lega Pro, Tim CUP e Coppa Italia Lega Pro, Divisione Calcio Femminile, nonché le competizioni internazionali e le amichevoli che si svolgeranno negli Impianti Sportivi, organizzate e gestite da ACF Fiorentina S.R.L. In ogni caso, si considera Evento ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società, non identificandosi perciò nelle sole manifestazioni calcistiche di ogni livello (ivi incluse anche le gare amichevoli), ma anche in qualsiasi altro evento organizzato dalla Società anche diverso dalle partite di calcio e anche se non aperto al pubblico.
- 1.7 Per "**Punto Vendita Ufficiale**" si intende il punto vendita di Via G.Duprè, 3/5r 50137 – Firenze;
- 1.8 Per "**Regolamento d'Uso**" si intende il complesso di norme che regolano l'accesso e la permanenza all'interno degli Impianti Sportivi durante le manifestazioni sportive organizzate da ACF Fiorentina e reperibile sul Sito Ufficiale della Società.
- 1.9 Per "**Supporter Liason Officer**" si intende l'incaricato del Club alla relazione con i tifosi, al fine di garantire una corretta interazione tra le parti.
- 1.10 Per "**Titolare**" si intende l'intestatario del titolo d'accesso all' Impianto Sportivo, sia esso per singolo Evento o in abbonamento/carte fidelizzazione, per tutti o alcuni degli Eventi di cui al punto precedente.
- 1.11 Per "**Titolo d'Accesso**" si intende il biglietto nominativo emesso dai rivenditori utilizzati e valevole per l'accesso all'Impianto Sportivo per un singolo Evento o per la durata di una stagione calcistica, nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all'Evento.

ARTICOLO 2) **NORME GENERALI**

Usufruendo del Titolo d'Accesso il Titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del presente Codice e del Regolamento d'Uso, reperibili integralmente sul sito internet ufficiale di ACF Fiorentina (www.acffiorentina.com), in estratto presso il Punto Vendita Ufficiale della Società nonché affissi all'interno degli Impianti Sportivi; in particolare, si dichiara a conoscenza dei seguenti principi e obblighi:

- 2.1 la Società e i suoi tifosi sono contrari ad ogni forma di discriminazione sociale e territoriale, di razzismo, di xenofobia e di violenza, essendo promotori di un tifo leale e responsabile nel rispetto dei principi di correttezza, probità e civile convivenza;
- 2.2 l'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Impianto Sportivo, in occasione degli Eventi, sono regolati dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso; l'acquisto, il possesso e l'utilizzo del Titolo d'Accesso ne comportano la totale ed incondizionata accettazione come vincolanti da parte del Titolare;
- 2.3 l'inosservanza del presente Codice comporterà la sospensione del gradimento (vedasi successivo art. 3) da parte della Società nei confronti del Titolare, e quindi della condizione indispensabile affinché le procedure di acquisto di Titoli di Accesso si perfezionino correttamente, secondo quanto descritto all'art. 6(Sanzioni);
- 2.4 per l'accesso all'Impianto Sportivo è richiesto il possesso di un documento di identità valido o di una Fidelity Card che riporti dati personali e foto del titolare, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del Titolo d'Accesso ed il possessore dello stesso;
- 2.5 il Titolare può essere sottoposto a controllo, oltre che da parte delle Forze dell'Ordine, dagli steward mediante metaldetector e/o controllo tattile (c.d. "pat-down"); i controlli sono finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi; il Titolare è inoltre tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward prima, durante e dopo l'Evento; usufruendo del Titolo d'Accesso all'Impianto Sportivo, il Titolare autorizza implicitamente la Società a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito, ed a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dall'Impianto Sportivo chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;
- 2.6 il Titolo d'Accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società;
- 2.7 il Titolo d'Accesso va conservato fino all'uscita dall'Impianto Sportivo e deve essere mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward o delle Forze dell'Ordine;
- 2.8 il Titolare ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul Titolo d'Accesso) e, pertanto, con l'acquisto del Titolo d'accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società;
- 2.9 all'interno dell'Impianto Sportivo e nelle sue immediate vicinanze (corrispondenti all'Area Riservata e all'Area di Massima Sicurezza) la Società effettua attività di videosorveglianza con registrazione di immagini; tali registrazioni – in piena conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali vigente - potranno essere utilizzate dalla Società per verificare la sussistenza di eventuali comportamenti passibili di sanzioni ai sensi del presente Codice;
- 2.10 devono essere conosciuti e rispettati anche i regolamenti d'uso degli impianti dove la Società si reca, compresi quelli di altre città, consapevoli che le norme in esse contenute sono state inserite per la gestione della sicurezza degli eventi sportivi lì organizzati;
- 2.11 il tifo verso la Società va sostenuto con calore e determinazione, rifuggendo qualsiasi manifestazione politica o razzista; deve apportare sostegno ed incitamento ai giocatori della propria squadra e non deve lasciarsi coinvolgere dalle eventuali provocazioni che possono provenire da terzi;

- 2.12 il risultato sportivo conseguito dalla squadra sul campo va rispettato, posto che l'avversario persegue lo stesso obiettivo della conquista della vittoria e, quindi, condivide con lui le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte con senso civico, passione sportiva, e rispetto dell'avversario. Ogni forma di violenza deve essere ripudiata e non è tollerato l'utilizzo della forza per l'esternazione delle proprie idee;
- 2.13 va rispettata la figura dello steward presente negli Impianti Sportivi, consapevole del suo prezioso contributo alla sicurezza degli spettatori, nonché del dovere di seguire le sue indicazioni e richieste durante le fasi di ingresso e deflusso dagli Eventi;
- 2.14 in occasione delle trasferte della Società occorre relazionarsi con l'Ufficio SLO (Supporter Liaison Officers) della Società, deputato ad istruire ed assistere il tifoso per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso dall'impianto;
- 2.15 il diritto di manifestare il disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra va esercitato in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione alla inversione di tendenza negativa della squadra;
- 2.16 il diritto di esercitare il proprio pensiero mediante plausi e/o critiche, anche attraverso l'utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, non deve essere esercitato nascondendosi dietro identità di comodo o fittizie, e realizzando contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.

ARTICOLO 3) SOSPENSIONE del GRADIMENTO E COMPORAMENTI PROIBITI

- 3.1 L'istituto del gradimento (di seguito "**Gradimento**") è la facoltà della Società di adottare nei confronti dei soggetti che si rendessero responsabili delle condotte di cui al presente regolamento. Il Gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione e/o altri titoli che consentano la partecipazione ad eventi presso gli Impianti Sportivi e/o altre strutture aziendali della Società, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso. La finalità è di assicurare che gli stadi e le strutture aziendali rappresentino un luogo sicuro e accogliente in occasione degli eventi in esse organizzate dalla Società e adatte a spettatori di diversa tipologia, incluse famiglie con bambini.
- 3.2 Rilevano ai fini del Gradimento tutte le condotte collegate direttamente o indirettamente a un Evento, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste al di fuori degli Impianti Sportivi e/o altre strutture aziendali e in relazione ad eventi e circostanze diverse dalle Gare. In particolare, il Gradimento può essere esercitato dalla Società in relazione a:
- comportamenti scorretti, antisportivi e contrari al pubblico pudore, nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che, a carattere generale, possano violare il presente Codice e/o il Regolamento d'Uso;
 - tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino e/o concretizzino e/o inneggino a comportamenti discriminatori e/o denigratori e/o comunque offensivi su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa, condizione personale o sociale (e ogni forma discriminatoria prevista dalla normativa vigente) verso la tifoseria della squadra avversaria,

le Istituzioni (civili, sportive e religiose) e la società civile in senso lato o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza incitano all'odio e/o istighino alla violenza, a prescindere dalle modalità espressive;

- tutte quelle azioni volte a minacciare, denigrare, offendere, contestare incivilmente, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, inclusa la Società, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza, gli steward presenti all'interno degli Impianti Sportivi, nonché in relazione a tutte quelle condotte che comportino penalizzazioni amministrative per la Società, o che comunque siano idonee a recare nocumento agli interessi e/o all'immagine e/o al nome e/o alla reputazione e/o al decoro della stessa;
- la diffusione (in qualsiasi forma e modo), in assenza di espressa autorizzazione, di immagini e/o suoni relativi alle gare disputate presso gli Impianti Sportivi ovvero agli Eventi come sopra definiti, ovvero diffondere dati relativi alle gare o agli Eventi a scopo di betting;
- la promozione (e/o integrare gli estremi della) di attività di bagarinaggio, anche occasionale;
- la promozione (e/o integrare gli estremi della) di attività di cessione e/o di acquisto dei titoli di accesso attraverso canali non ufficiali (e comunque non autorizzati) ovvero attraverso piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del secondary ticketing;
- l'ingresso all'interno degli Impianti Sportivi e/o altre strutture aziendali, o di loro specifici settori o aree, privi di un valido titolo e/o con titolo su cui è indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore;
- l'invasione del campo da gioco e/o l'entrare (o tentare di entrare) in aree proibite (o comunque non aperte al pubblico), ovvero adottare direttamente o indirettamente atti che potenzialmente potrebbero alterare il normale svolgimento delle gare e dell'Evento;
- lo svolgimento all'interno e/o in prossimità degli Impianti Sportivi di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società;
- l'utilizzo in assenza di espressa autorizzazione o contraffare i marchi della Società. L'elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo, saranno considerate condotte rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento anche comportamenti o atti affini a quelli sopra indicati, nonché la violazione del Regolamento d'uso dell'Impianto, dei Termini e Condizioni d'Uso degli Abbonamenti, delle Condizioni di Vendita e Uso dei Titoli di Accesso per le Singole Gare e/o di qualsiasi altra disposizione, precetto, codice o regolamento applicabile a chi accede allo stadio per assistere alla partita, adottato da ACF Fiorentina S.r.l. e pubblicato, di volta in volta, sul sito www.acffiorentina.com o sullo stesso titolo di accesso, o affisso presso gli Impianti Sportivi inibendo l'ingresso agli stessi, a chi se ne renda responsabile.

3.3 Le sanzioni previste per i casi di infrazione del presente Codice di cui al successivo art. 6 sono calibrate sulle condotte assunte dal Titolare in violazione dei principi delineati nelle Premesse.

3.4 Oltre quanto previsto all'art. 3.2 che precede, i comportamenti sotto elencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché secondo le previsioni del

successivo art. 6 (Sanzioni), salvo i casi in cui siano specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. All'interno dell'Impianto Sportivo e dell'area riservata esterna è fatto, pertanto, esplicito divieto di:

- 3.4.a) arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, comma 2);
- 3.4.b) sottrarsi ai controlli di sicurezza di cui al precedente art. 2;
- 3.4.c) compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, attraverso la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale contundente, esplodente e/o fumogeno (L. 401/89, art.6 bis, comma 1);
- 3.4.d) invadere o tentare di invadere il campo di gioco, entrare o tentare di entrare in aree proibite e/o non ricomprese nel proprio Titolo d'Accesso;
- 3.4.e) usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, o porre in essere qualsiasi atto aggressivo (cori compresi) od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
- 3.4.f) esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza e/o contrarie ai principi di lealtà e probità con cori o esposizione di scritte;
- 3.4.g) porre in atto altre azioni che siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone;
- 3.4.h) ogni altra condotta in violazione dei principi ed obblighi di cui all'art. 2.

ARTICOLO 4) MOTIVI DI IMMEDIATA ESPULSIONE DALL'IMPIANTO SPORTIVO

4.1 Chiunque:

- 4.1.a) tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi o offensivi, discriminatori in senso razziale, etnico, religioso o di qualunque altra matrice verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell'Impianto Sportivo;
 - 4.1.b) danneggi l'Impianto Sportivo e/o ponga in essere comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori;
 - 4.1.c) si sia introdotto nell' Impianto Sportivo privo di un valido Titolo d'Accesso e/o detenga un Titolo d'Accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
 - 4.1.d) introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente, dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso;
 - 4.1.e) acquisti Titoli d'Accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel Regolamento d'Uso;
 - 4.1.f) non si attenga ai comportamenti indicati dal presente Codice,
- potrà essere espulso dall'Impianto Sportivo dagli Steward, dal personale di sicurezza o dalle Forze dell'Ordine.

4.2 Tali azioni rendono inoltre passibile delle Sanzioni di cui al successivo art. 6 chi le ponga in atto.

4.3 L'espulsione dall'Impianto Sportivo non comporta il rimborso del prezzo del Titolo d'Accesso.

ARTICOLO 5) SEGNALAZIONI ED ACCERTAMENTI

- 5.1 Sono tenuti a segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso dell'Impianto:
- 5.1.a) gli Steward della Società.
 - 5.1.b) il Personale, a qualunque titolo, della Società.
 - 5.1.c) gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l'Impianto sportivo.
- 5.2 Hanno facoltà di segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso:
- 5.2.a) gli appartenenti ad ogni Ente Rappresentato all'interno del Gruppo Operativo per la Sicurezza;
 - 5.2.b) ogni "addetto ai lavori" presente a qualsiasi titolo all'interno dell'Impianto Sportivo.
- 5.3 Le segnalazioni dovranno avvenire tempestivamente rispetto alla condotta non conforme, primo punto di contatto è un qualunque Steward in servizio.
- 5.4 È onere del Servizio Steward di cui al D.L. N.8 DEL 8/2/2007, come modificato dal DM 13/08/19, e s.m.i. verificare l'eventuale effettiva non conformità dei comportamenti segnalati e redigere accurati verbali da far pervenire al Delegato alla Sicurezza e ai Supporter Liason Officer della Società, segnalando al Titolare, o ai Titolari, che se ne rendano protagonisti che potranno far pervenire alla Società i propri rilievi preliminari entro 24 ore dalla contestazione (anche verbale), tramite PEC all'indirizzo sicurezza@pec.acffiorentina.it o a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo ACF Fiorentina S.r.l., Via Pian di Ripoli 5, 50019, Bagno a Ripoli (Fi) alla C.A. dell'Ufficio SLO.
- 5.5 La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera attendibile l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:
- 5.5.a) le telecamere di sorveglianza;
 - 5.5.b) la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell'Ufficio SLO, del Delegato alla Gestione Evento e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
 - 5.5.c) le comunicazioni delle Forze dell'Ordine;
 - 5.5.d) ogni altro mezzo o elemento di comunicazione e le fonti aperte in genere.

ARTICOLO 6) SANZIONI

- 6.1 In caso di accertato comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso, la Società procederà all'irrogazione di una tra le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti, comunicate a mezzo di Raccomandata A/R all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del Titolo d'Accesso e/o in sede di identificazione, ad eccezione di quanto previsto al punto 6.1.a:
- 6.1.a) esclusione dall'Evento (esperibile dal personale steward, dai componenti dell'Ufficio SLO, dal Delegato alla Gestione Evento e/o dal suo vice);

- 6.1.b) richiamo scritto, in caso di violazioni lievi e scusabili. Il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da un Evento;
 - 6.1.c) diniego di accesso all'Impianto per un Evento;
 - 6.1.d) diniego di accesso all'impianto da tre a sei Eventi;
 - 6.1.e) diniego di accesso agli Impianti Sportivi per una stagione sportiva. La presente sospensione va intesa per tutte le Partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nella stagione sportiva in cui è stata applicata manchino meno di 6 (sei) Eventi, la Società si riterrà libera di sospendere l'accesso agli Impianti Sportivi per ulteriori 6 (sei) Eventi nella stagione sportiva successiva;
 - 6.1.f) diniego di accesso agli Impianti Sportivi per più di una stagione.
 - 6.1.g) in caso di Titolo d'Accesso in abbonamento, sospensione temporanea del Titolo d'Accesso; qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nella stagione sportiva in corso, sarà applicata per il residuo alla stagione successiva;
 - 6.1.h) revoca definitiva del Titolo d'Accesso in abbonamento;
 - 6.1.i) divieto di acquisizione di un nuovo Titolo d'Accesso.
- 6.2 Il richiamo, la sospensione e /o la revoca verranno disposte dalla Società entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata A.R. o mezzo equipollente all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del Titolo di Accesso, se previsto, o in sede di identificazione degli organi competenti.
- 6.3 La sanzione dovrà essere enunciata con riferimento chiaro e preciso al fatto nonché indicando sommariamente i mezzi di prova avendo cura a non violare la riservatezza di soggetti terzi eventualmente coinvolti o presenti al fatto; il richiamo ha effetto immediato, mentre i provvedimenti di diniego di accesso, sospensione o ritiro del Titolo d'Accesso in abbonamento avranno effetto a decorrere dal primo Evento successivo alla loro comunicazione all'interessato.
- 6.4 Il Titolare sanzionato con l'esclusione dall'Evento, diniego di accesso, sospensione o ritiro del Titolo d'Accesso, non avrà diritto al rimborso del prezzo e/o abbonamento.
- 6.5 La valutazione della gravità di un comportamento è demandata alla Società, la quale terrà debito conto:
- 6.5.a) della natura, della specie, dei mezzi e del tempo impiegato, del luogo e di ogni modalità della azione;
 - 6.5.b) della gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
 - 6.5.c) di eventuali precedenti sanzioni;
 - 6.5.d) di eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore nell'immediata successione dei fatti.
- 6.6 Un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo delle sanzioni applicabili ai comportamenti è allegato al presente Codice (**Allegato 1**).
- 6.7 Nel caso in cui nel corso della durata del Gradimento il soggetto interessato ponga in essere altra condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, la Società potrà esercitare nuovamente il

Gradimento e adottare ulteriore provvedimento inibitorio, che andrà a sommarsi al precedente, senza possibilità di assorbimento tra i due.

ARTICOLO 7) RECLAMI

- 7.1 Accesso agli atti. Il trasgressore entro 7 (sette) giorni dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r o PEC alla sede della Società ovvero all'indirizzo mail PEC sicurezza@pec.acfflorentina.it.
- 7.2 Avverso le Sanzioni che prevedano diniego di accesso agli Impianti Sportivi per più di una gara è possibile presentare reclamo a mezzo PEC all'indirizzo sicurezza@pec.acfflorentina.it o tramite Raccomandata A/R all'indirizzo ACF Fiorentina S.r.l., Via Pian di Ripoli 5, 50019, Bagno a Ripoli (Fi), Firenze alla C.A. dell'Ufficio SLO.
- 7.3 Il reclamo (che non interrompe in via cautelare gli effetti della sanzione) deve essere presentato, pena inammissibilità dello stesso, corredato da memoria scritta e/o richiesta di audizione da inviarsi entro 7 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della sanzione; nella comunicazione di reclamo può essere fatta richiesta di accesso ad eventuali atti e di invio di copie degli stessi a spese del trasgressore, che saranno inviati entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 7.4 In successiva comunicazione, da inviarsi entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, dovranno essere evidenziate le ragioni della condotta oggetto di contestazione e gli eventuali errori di valutazione della Società, riscontrati secondo l'opinione del ricorrente.
- 7.5 Gli atti, unitamente ad una presentazione del procedimento, saranno inviati, con evidenza al reclamante, alla Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A.N.De.S.) con Sede in Bomporto (Modena), Piazza Matteotti 25 ed indirizzo PEC: Associazioneandes@pec.it.
- 7.6 La Associazione si esprimerà nel merito entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo; la decisione sul punto da parte della Associazione non sarà soggetta ad ulteriore impugnazione.

ARTICOLO 8) DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1 La Società si riserva di modificare il presente Codice con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato Titoli di Accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).
- 8.2 Per quanto non previsto nel presente Codice si rimanda alla normativa vigente e al Codice Etico di ACF Fiorentina S.R.L. disponibile sul sito della Società al seguente link: <https://www.acfflorentina.com/it/club/documenti-societari/codice-etico>.
- 8.3 La Società si riserva di valutare l'istituzione di percorsi di premialità per i comportamenti virtuosi dei destinatari del presente Codice.

ARTICOLO 9) TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

- 9.1 Si richiama quando riportato sulla *informativa al pubblico* resa disponibile sul sito internet www.acfflorentina.com e all'atto dell'acquisto del titolo di accesso

- 9.2 Si segnala che l’impianto Sportivo è controllato da un sistema di registrazione video posizionato sia all’interno che all’esterno della struttura, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche “Codice Privacy”), nonché dal Regolamento Europeo GDPR 679 del 2016 (di seguito anche “GDPR”); la registrazione è effettuata principalmente per fini di ordine e sicurezza pubblica, e i dati saranno trattati conformemente a quanto indicato sulla *informativa Videosorveglianza Stadio* – anch’essa disponibile sul sito internet www.acffiorentina.com
- 9.3 Si segnala, altresì che l’intero Viola Park, e quindi gli Stadi “Curva Fiesole” e “Davide Astori”, sono anch’essi sottoposti a videosorveglianza come indicato negli avvisi contenenti l’informativa breve, secondo le modalità indicate nella correlata informativa completa disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

ACF FIORENTINA S.R.L.

ALLEGATO 1

	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 3 GARE	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 6 GARE	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 1 CAMPIONATO	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 3 CAMPIONATI	REVOCA DEL TITOLO D'ACCESSO	RITIRO DEFINITIVO DEL TITOLO D'ACCESSO	DIVIETO DI ACQUISIZIONE DI UN NUOVO TITOLO D'ACCESSO
Bagarinaggio, vendita, acquisto o utilizzo di biglietti in violazione delle norme	●	●							●
Travisamento o alterazione propria identità	●	●		●					
Sottrazione ai controlli di sicurezza sulla persona atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati	●	●			●				
Accesso ad aree riservate o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso	●	●							
Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni	●	●							
Introduzione di materiali vietati	●	●	●						
Introduzione di materiali pericolosi	●	●		●					
Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici	●	●		●					
Introduzione ed utilizzazione di telecamere a fini professionali	●	●							

	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 3 GARE	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 6 GARE	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 1 CAMPIONATO	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 3 CAMPIONATI	REVOCA DEL TITOLO D'ACCESSO	RITIRO DEFINITIVO DEL TITOLO D'ACCESSO	DIVIETO DI ACQUISIZIONE DI UN NUOVO TITOLO D'ACCESSO
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori	●	●				●			
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva	●	●	●						
Introduzione e/esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS	●	●	●						
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro	●	●							
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti	●	●		●					
Violazione di norme ulteriori di cui al Regolamento d'uso dell'Impianto Sportivo	●		●						
Comportamento che possa ledere l'immagine e/o la reputazione della Società e/o dei suoi tesserati	●	●			●				

	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 3 GARE	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 6 GARE	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 1 CAMPIONATO	SOSPENSIONE/NON CONTRATTAZIONE PER 3 CAMPIONATI	REVOCA DEL TITOLO D'ACCESSO	RITIRO DEFINITIVO DEL TITOLO D'ACCESSO	DIVIETO DI ACQUISIZIONE DI UN NUOVO TITOLO D'ACCESSO
Condotta violenta nei confronti degli Steward, delle Forze dell'Ordine e/o del personale della Società	●				●			●	
Ogni ulteriore comportamento che configuri un'ipotesi di reato	●	●							●

Legenda:

- = sanzione opzionale
- = sanzione minima
- = sanzione massima